



COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO

Provincia di Novara

C.A.P. 28053 – TEL.0331/971920 FAX 0331/962277

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 142

OGGETTO :

"TARIFFE 2025: SERVIZI SCOLASTICI (PRE-POST SCUOLA - MENSA SCOLASTICA - MENSA AGGIUNTIVA, TRASPORTO) IMPIANTI SPORTIVI E RELATIVE PUBBLICITÀ - SALE COMUNALI"

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **dodici**, del mese di **dicembre** alle ore **16:40** ed in prosieguo convocata nei modi di legge si è riunita la GIUNTA COMUNALE nella solita sala del Municipio e fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
Massimo Stilo	SINDACO	Presente
Vito Diluca	ASSESSORE	Presente
Emanuele Bertani	ASSESSORE	Presente
Laura Paracchini	ASSESSORE	Assente
Alessandra Zarini	ASSESSORE	Presente

Presenti 4 Assenti 1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Michele Crescentini che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Stilo Massimo nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

La seduta si è svolta in modalità mista (presenza/videoconferenza). Partecipa in videoconferenza il Segretario Comunale Dott. Michele Crescentini.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 267/2000 nelle sue linee generali;

RICHIAMATI specificatamente, con riferimento al suddetto Decreto Legislativo:

- l'art. 42 comma 2 lettera f), il quale attribuisce alla competenza del Consiglio l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- l'art. 172 comma 1 lett. e), in base al quale ogni anno, prima dell'approvazione del bilancio di previsione, il Comune deve determinare le misure e le aliquote delle tasse, imposte e tariffe nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

RICHIAMATI:

- l'art. 53 comma 16 della L. 23/12/2000 n. 388 ai sensi del quale il termine previsto per deliberare le tariffe dei servizi pubblici locali è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
- il D.M. 31/12/1983 e s.m.i. (in Gazz. Uff. 17 gennaio n. 16 - *Individuazione delle categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale*) il quale stabilisce che, per servizi pubblici a domanda individuale, devono intendersi tutte quelle attività gestite direttamente dall'Ente che siano poste in essere non per l'obbligo istituzionale, che vengano utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale;

PRESO ATTO, in tema di tariffazioni, di quanto stabilito dalle seguenti normative:

- art. 6 del D.L. 28/02/1983 n. 55, convertito nella L. 26/04/1983 n. 131;
- artt. 242 e 243 del D.Lgs. 18/08/2000;
- art. 117 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

DATO ATTO che, in riferimento a finalità di interesse pubblico (sportive, culturali, sociali, ecc.), il Comune di Castelletto Sopra Ticino dispone dei seguenti spazi:

- palestra "Mario Lanzi"
- campo di calcio "Mario Zucco"
- palazzetto dello Sport di via del Lago
- sala polivalente "Albino Calletti"
- sala consiliare
- ex cinema Impero
- ex scuola Beati Pozzola, nota anche come "Centro di Documentazione sulla Cultura di Golasecca"
- museo Archeologico e relativi locali, siti in via Gramsci 12
- immobile sito in via Glisente (identificabile da mappa catastale foglio 2, particelle 238-309)
- oratorio dell'Immacolata
- ghiacciaia adiacente all'Oratorio dell'Immacolata
- edifici scolastici di proprietà comunale;

ENUMERATI, fra i servizi a domanda individuale gestiti dal Comune:

- la fruizione degli impianti sportivi e degli spazi comunali destinati a finalità sportive, culturali e/o sociali, nonché degli spazi pubblicitari siti in detti spazi;
- i servizi di mensa e trasporto, pre - post scuola e mensa aggiuntiva;

RAVVISATA la necessità di definire le tariffe dei tali servizi, ai fini della approvazione del bilancio di previsione 2025-2027;

RICHIAMATO il principio di buon andamento espresso nell'art. 97 della Costituzione Italiana;

CONSIDERATO che, nonostante attualmente il palazzetto dello sport di via del lago non sia agibile e che, essendo nelle intenzioni dell'Amministrazione trovare il modo di renderlo fruibile, ma non avendo ancora contezza dei tempi e modalità di, è ritenuto opportuno demandare ad atto successivo la quantificazione delle tariffe per l'utilizzo dello stesso;

PRESO ATTO che i servizi sopra enumerati costituiscono servizi ad elevata valenza sociale, giacché rispondono a tali rilevanti finalità;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 20.11.2023 "*Tariffe 2024: servizi scolastici (pre-post scuola - mensa scolastica - mensa aggiuntiva, trasporto) impianti sportivi e relative pubblicità - sale comunali*";

RITENUTO opportuno:

- proseguire nella intrapresa politica di incentivazione della promozione sportiva giovanile, intendendo con essa l'attività sportiva rivolta ai ragazzi di età non superiore ad anni 19;
- incentivare l'Associazionismo locale garantendo adeguati spazi ai fini della valorizzazione delle forme di aggregazione sociale, per attività di pubblico interesse;
- prevedere la possibilità della concessione, con specifica deliberazione comunale, in comodato d'uso gratuito di sedi alle associazioni, alle società ed agli enti eventualmente richiedenti;
- concedere l'uso gratuito degli spazi comunali a coloro che abbiano convenzioni in corso con il Comune, le quali prevedano tale caratteristica;
- concedere l'uso gratuito degli spazi comunali, per le specifiche attività istituzionali, alle scuole del territorio ed al Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali (C.I.S.A.S.) cui il Comune di Castelletto Sopra Ticino aderisce;
- modulare come segue l'applicazione della tariffazione agli impianti sportivi:
 - per usi diversi dagli allestimenti e disallestimenti, le tariffe minime applicate non possano essere inferiori all'ora e che decorsa la prima ora, sia possibile applicare tariffe multiple di 0,25 ore, con applicazione proporzionale delle tariffe deliberate;
 - per gli allestimenti e disallestimenti la tariffa minima applicata non possa essere inferiore alla mezz'ora e a multipli della stessa, con applicazione proporzionale delle tariffe deliberate;
- confermare:
 - a) per la sala Consiliare, per la sala Calletti, per l'ex Cinema Impero e per gli spazi comunali di natura non sportiva non specificatamente prezzati, la possibilità di fruizione minima di 30 minuti e relativi multipli e che, in detti locali, per uso pari a 0,5 ore, si applichino proporzionalmente la tariffa oraria e non sia consentito l'uso per multipli inferiori a 0,5 ore;
 - b) coerentemente con quanto stabilito nella Consulta Sportiva del 28.02.2013 (verbale prot. 7279 del 08.03.2013), per "stage o evento analogo", sia inteso l'evento che, pur con pubblico non pagante, non possa essere considerato partita o allenamento;
- non applicare adeguamenti alle fatture già emesse alla data del presente atto in riferimento alla fruizione degli impianti sportivi;
- che i fruitori della palestra delle scuole medie provvedano al pagamento al Comune, a titolo di rimborso spese per le utenze;

RITENUTO opportuno altresì confermare, in riferimento ai servizi scolastici:

- la possibilità di applicare particolari agevolazioni, come da specifiche deliberazioni, nei servizi scolastici per soggetti collocati in cassa integrazione e/o disoccupazione;
- l'applicazione, in riferimento ai servizi scolastici, ai non residenti, ove non diversamente normato, delle tariffe massime;

- che, qualora i cittadini castellettesi iscritti alla III ed alla IV fascia abbiano numero 3 o più figli fruitori dello stesso servizio scolastico, detti alunni, ad esclusione del I e del II figlio, vengano posti in II fascia;
- che, qualora i cittadini castellettesi iscritti alla II fascia abbiano numero 3 o più figli fruitori dello stesso servizio scolastico, detti alunni, ad esclusione del I e del II figlio, vengano posti in I fascia;
- che, qualora il CISAS segnali a mezzo di specifiche relazioni, particolari situazioni di disagio sociali, indipendenti dalla situazione ISEE, in tali casi siano applicate agevolazioni economiche, gravanti sul bilancio comunale;
- che, in riferimento ai servizi scolastici, quale criterio di definizione per l'applicazione della categoria di "cittadino castellettese" debba ricorrere almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) residenza in Castelletto Sopra Ticino del richiedente il servizio;
 - b) residenza in Castelletto Sopra Ticino del fruitore del servizio (alunno);
- che per l'applicazione delle tariffe agevolate su base ISEE, come da artt. 4 e 5 del *"Regolamento per gli interventi di sostegno ad attività di rilevanza sociale, culturale, scientifica, artistica, ricreativa, turistica, ambientale, sportiva ed umanitaria"*, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 01/03/2010 (come modificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 29/11/2010), l'istruttoria per l'ammissione alla agevolazione abbia inizio dalla data di consegna dell'ISEE per parte del richiedente, fatta salva la facoltà dell'Ente, nel rispetto della normativa sulla privacy, di attivare l'istruttoria d'ufficio, nei soli casi in cui:
 - a) il fruitore segnali di aver avviato la procedura per l'ottenimento dell'ISEE
 - b) l'Ente abbia giustificato motivo di ritenere che il soggetto abbia diritto alle agevolazioni in oggetto. In detti casi il Comune acquisirà l'ISEE dalla relativa banca dati nazionale. L'agevolazione avrà decorrenza comunque dalla data di acquisizione dell'ISEE in corso di validità per parte del Comune e farà fede il protocollo. Nulla potrà, in alcun modo, essere eccepito o preteso dal fruitore del servizio per il periodo anteriore alla data del protocollo dell'ISEE o per la mancata attivazione della procedura d'ufficio per parte del Comune. Resta nella responsabilità del soggetto fruitore del servizio l'attivazione dell'istruttoria ISEE presso i soggetti competenti all'emissione del documento;
- che, come attestato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, gli ISEE acquisiti dall'Ente per i servizi scolastici abbiano validità per tutto l'anno scolastico per i quali sono stati acquisiti, fatta salva la facoltà di aggiornamento da parte del richiedente e di verifica, anche in corso d'anno, da parte dell'Ente (il quale provvederà, in caso di variazioni, all'applicazione di nuove tariffe);
- che, a norma dell'art. 80 comma 4 della Legge 4 maggio 1983, n. 184 e del disposto DGR n. 79-11035 del 17 novembre 2003 (Regione Piemonte), ai minori in affido familiare vengano applicate, per quanto attiene ai servizi scolastici, le tariffe relative alla I fascia;

Ritenuto opportuno adeguare le tariffe secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, nel seguente modo:

- a) tariffe impianti sportivi, servizi scolastici aggiuntivi e sale comunali applicazione indice del 6,85% in considerazione dell'indice ISTAT relativo al 2023 e 2024 (5,7% e 1,15%) in quanto non applicato precedentemente con relativo arrotondamento in eccesso o difetto a seconda degli importi adeguati;
- b) servizio di mensa scolastica applicazione indice del 3,56% in considerazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, pari al 1,15% cui va aggiunto il 2,41% calcolato sulla base del rinnovo contrattuale del comparto di settore in quanto il soggetto concessionario, ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto ha applicato, dal settembre la revisione dei prezzi prevista dal Codice dei Contratti Pubblici ritenuto pertanto adeguare le relative tariffe all'aumento percentuale operato dal Concessionario;

Specificato essere inclusa, nella tariffazione degli impianti sportivi, la possibilità d'uso per i fruitori, nel contestuale orario, degli spazi ad uffici, a magazzino e degli spogliatoi;

Preso atto di quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 in tema di attribuzione di competenze in riferimento agli organi comunali;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. **DI STABILIRE**, le tariffe relative ai servizi individuali in oggetto come da allegati prospetti, parti integranti e sostanziali del presente atto.
2. **DI PREVEDERE** la possibilità della concessione, con specifica deliberazione comunale, in comodato d'uso gratuito di sedi alle associazioni, alle società ed agli enti eventualmente richiedenti.
3. **DI CONCEDERE** l'uso gratuito degli spazi comunali a coloro che abbiano convenzioni in corso con il Comune, le quali prevedano tale caratteristica e, per le specifiche attività istituzionali, alle scuole del territorio ed al Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali (C.I.S.A.S.) cui aderisce il Comune di Castelletto Sopra Ticino.
4. **DI MODULARE** come segue l'applicazione della tariffazione agli impianti sportivi:
 - per usi diversi dagli allestimenti e disallestimenti, le tariffe minime applicate non possano essere inferiori all'ora e che decorsa la prima ora, sia possibile applicare tariffe multiple di 0,25 ore;
 - per gli allestimenti e disallestimenti la tariffa minima applicata non possa essere inferiore alla mezz'ora e a multipli della stessa.
5. **DI SPECIFICARE**, con riferimento agli impianti sportivi, essere inclusa nella tariffazione, la possibilità d'uso per i fruitori, nel contestuale orario, degli spazi ad uffici, a magazzino e degli spogliatoi.
6. **DI CONFERMARE:**
 - in tema di impianti sportivi:
 - a) che, per "stage o evento analogo", si intenda l'evento che, pur con pubblico non pagante, non possa essere considerato partita o allenamento;
 - b) che i fruitori della palestra delle scuole medie provvedano al pagamento al Comune, a titolo di rimborso, delle sole spese per le utenze, definite forfettariamente come da allegato prospetto;
 - in tema di sale comunali:
 - a) la possibilità, per la sala Consiliare, per la sala Calletti, per l'ex Cinema Impero e per gli spazi comunali di natura non sportiva non specificatamente prezzati, di fruizione minima di 30 minuti e relativi multipli;
 - b) in detti locali (sala Consiliare, per la sala Calletti, per l'ex Cinema Impero e per gli spazi comunali di natura non sportiva non specificatamente prezzati), per uso pari a 0,5 ore, si applichino proporzionalmente la tariffa oraria e non sia consentito l'uso per multipli inferiori a 0,5 ore;
 - in tema di servizi scolastici:
 - a) la possibilità di applicare particolari agevolazioni, come da specifiche deliberazioni, nei servizi scolastici per soggetti collocati in cassa integrazione e/o disoccupazione;
 - b) l'applicazione ai non residenti, ove non diversamente normato, delle tariffe massime;

c) che, qualora i cittadini castellettesi iscritti alla III ed alla IV fascia abbiano numero 3 o più figli fruitori dello stesso servizio scolastico, detti alunni, ad esclusione del I e del II figlio, vengano posti in II fascia;

d) che, qualora i cittadini castellettesi iscritti alla II fascia abbiano numero 3 o più figli fruitori dello stesso servizio scolastico, detti alunni, ad esclusione del I e del II figlio, vengano posti in I fascia;

e) che, qualora il CISAS segnali a mezzo di specifiche relazioni, particolari situazioni di disagio sociali, indipendenti dalla situazione ISEE, in tali casi siano applicate agevolazioni economiche, gravanti sul bilancio comunale;

f) che per l'applicazione delle tariffe agevolate su base ISEE, come da artt. 4 e 5 del *"Regolamento per gli interventi di sostegno ad attività di rilevanza sociale, culturale, scientifica, artistica, ricreativa, turistica, ambientale, sportiva ed umanitaria"*, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 01.03.2010 (come modificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 29.11.2010), l'istruttoria per l'ammissione alla agevolazione abbia inizio dalla data di consegna dell'ISEE per parte del richiedente, fatta salva la facoltà dell'Ente, nel rispetto della normativa sulla privacy, di attivare l'istruttoria d'ufficio, nei soli casi in cui:

a) il fruitore segnali di aver avviato la procedura per l'ottenimento dell'ISEE.

b) l'Ente abbia giustificato motivo di ritenere che il soggetto abbia diritto alle agevolazioni in oggetto.

In detti casi il Comune acquisirà l'ISEE dalla relativa banca data nazionale. L'agevolazione avrà decorrenza comunque dalla data di acquisizione dell'ISEE in corso di validità per parte del Comune e farà fede il protocollo. Nulla potrà, in alcun modo, essere eccepito o preteso dal fruitore del servizio per il periodo anteriore alla data del protocollo dell'ISEE o per la mancata attivazione della procedura d'ufficio per parte del Comune. Resta nella responsabilità del soggetto fruitore del servizio l'attivazione dell'istruttoria ISEE presso i soggetti competenti all'emissione del documento.

h) che, a norma dell'art. 80 comma 4 della Legge 4 maggio 1983, n. 184 e del disposto DGR n. 79-11035 del 17 novembre 2003 (Regione Piemonte), ai minori in affido familiare vengano applicate, per quanto attiene ai servizi scolastici, le tariffe relative alla I fascia.

7. DI SPECIFICARE che, in riferimento ai servizi scolastici, quale criterio di definizione per l'applicazione della categoria di "cittadino castellettese" debba ricorrere almeno una delle seguenti condizioni:

a) residenza in Castelletto Sopra Ticino del richiedente il servizio;

b) residenza in Castelletto Sopra Ticino del fruitore del servizio (alunno).

8. DI DARE atto altresì che le tariffe di cui al presente atto, fatta salva diversa indicazione, sono da intendersi IVA inclusa.

9. DI NON APPLICARE adeguamenti alle fatture già emesse alla data del presente atto.

10. DI STABILIRE la decorrenza delle presenti tariffe dalla data di vigenza del presente atto, ad eccezione dei servizi scolastici e degli impianti sportivi, per i quali la decorrenza sarà dall'anno sportivo e scolastico 2025-26, con decorrenza dal 01/09/2025.

11. DI DARE atto che le presenti tariffe saranno vigenti sino a nuova e diversa deliberazione.

12. DI DEMANDARE ai Responsabili di Area, secondo le specifiche competenze, gli atti necessari alla definizione di tutti gli ulteriori adempimenti al fine di rendere la presente esecutiva.

13. DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Stilo Massimo

IL Segretario Comunale
F.to Dott. Michele Crescentini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs. 267/00)

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per giorni consecutivi a partire dal al .

Castelletto S. Ticino, lì

Reg. Pubbl. n.

IL Vice Segretario Comunale
F.to Dott. Davide Simonini

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data

- Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3 - del D.lgs 267/2000)

Castelletto S. Ticino, lì

IL Segretario Comunale
F.to Dott. Michele Crescentini

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Castelletto S. Ticino, lì

IL Segretario Comunale
Dott. Michele Crescentini